



17
Ferdinando IV. per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante della Spagna, Duca di Parma, Lucca, Castro. Don Enrico Principe Ercellissimo di Portogallo.

Copia. In Dei nomine amen = Die decima sexta mensis Januarii, anni Indictionis, millesimo octingentesimo, in Terra Litterarum P. Curia Provincialis Regni Neapolitani = A richiesta fattasi per parte del signore D. Andrea Abbatemonte di questa Terra di Litterarum, ci siamo di persona convenuti nel Palazzo di sua propria abitazione, sito in questa medesima Terra, nella contrada volgarmente chiamata Santo Antonio, giunti nella chiesa di S. Eustachio del Quattro Supercilio abbiamo ritrovato il cenato Don Andrea giacente in letto per infermità di corpo, ma sano per la Dio Grazia di mente, di tutti sensi, e nel suo naturale discorso esistente, il quale aver aperto avanti di noi, che sapendo lo stato, salute, e caduco della nostra umanità, e sapendo benissimo d'aver egli in un certo tempo a morire, per ciò per provvedere pria all'anima sua, ed indi per lasciare fra suoi una perpetua memoria, e pace, aver deliberato farsi il presente suo ultimo nuncupativo Testamento, designando ogni, e qualsiasi altra Testamento, codicillo, donazione causa mortis, ed ogni altra disposizione da esso lui per l'addietro fatta anche quando più capace; volendo che il presente sostenga il suo voluto effetto, giugnere la sua sorte, continuata, e tenore, rinchiudendo la sostanza dell'inscrivibili Ercellenti Testamenti, e vuote similitudine, che dal presente non possa delarsi, o sfalsarsi cosa benché menoma, tanto per l'eternità che per l'abbellimento, per l'opprobrio di beni, o altro, intendendo valersi in tutto il presente della clausola codicillare, l'importanza della quale è ad esso Testatore ben nota. = E per l'anima e del corpo più degna, per ciò quella come scopo principale d'ogni buon Cristiano ha vivamente raccomandato all'onnipotente Iddio, che la creò, accio mediante li meriti del nostro Redentore Gesù Cristo veglia assistere nell'estremo passaggio facci da questa all'

vita, e pentendosi tutta la sua colpa, implorando a tal uopo la protezione della Beatissima Vergi-
maria, di Santo Eusebio, di Santo Rocco, di Santo Andrea, Santo Antonio, dell'Angelo suo capo di
e di tutti i Santi, e Santa della Celestione dei suoi avvocati, acciò vogliano rinunciarli la sua
Divina Maestà il peccato di suoi peccati, ed aprirlo nell'estremo punto di sua vita, volendo
che il suo corpo, fatto cadavere si seppellisca nella sepoltura gentilizia di sua famiglia, sita
la Chiesa vecchia di Santo Rocco, coll'accompagnamento di tutto il clero Mercedario che, e Reverendo
di Lodi, e di tutti di sua magiore te deane, e coll'ufficio intero, messa solenne in dia obitus, e in
sepolcro, et regimine = Ma come che è d'intinse solenne d'ogni ben ordinato, e di quanto
irritazione dell'ecce, senza di cui per disposizione di legge è nullo, ed invalido; quindi è che dopo
Signor Don Andrea D'Amato ha intinse, ordinato, e colla sua propria voce ha nominato, e ha
nato a se suoi eredi proprii, universali, e particolari li Signori Don Nicola, Don Filippo,
Don Vincenzo, Don Rocco, Don Ennaso, Donna Emmanuela, e Donna Rosaria Abbonato suoi
legittimi figli, e figli, ed eredi universali, amministrativi, e Vicaria di tutta la sua casa
la Signora Donna Maria Maddalena Salineo sua amatissima Consorte, viva sia durante tutta
sua, senza essere tenuta, ed obbligata ad inventario, e dedizione di conti, o altro, ma solo
ad alimentare a seconda dello stato, e propria condizione di tutti suoi figli eredi intinse
non meno, che la Signora Donna Nicoletta de Castro sua figlia, i quali ognun sarà la sua parte
e rappresentando la sua persona succedano, e ciascuno d'essi succedere debba nel modo appresso
dicià alla sua eredità, e beni tutti ovunque siti, e possi, mobili, immobili, s'eventi, centi, annua-
lità, e rendite, e ogni cosa, nomi di debiti, oro, argento, dritti, ragioni, affioni, ed ogni
altro, che compreso, possi, o comprendi si possa nella sua eredità, coll'imprescritti vinti
condizioni, e intinse, e legati da inviolabilmente osservarsi, senza la me-
moranda contraddizione, e chiunque da soprascritti suoi figli, ed eredi intinse si opponga
alla presente sua testamentaria disposizione, o quanto sarà pregato la sopradetta di lui
eredità universale, esso Don Andrea vuole, ordina, e comanda, che sia erede nella



pura, semplice, e tutta legittima, da computarsi questa dediti i figli; e
infrascrivendo fidei commesso, ad altro nulla maniera in appresso si spie-
gherà, ed di più s' accoglierà atti soli figli Maschi, ed exati istituiti, i quali
accettaranno, e si contenteranno di quanto nel prejato vien disposto, e
si contiene. = Prima amena epo Don Andrea deputato intinua all'anti-
detti suo, figli il dovuto filiale rispetto, ed ossequio alla sopradetta Donna
Maria Maddalena di sua moglie, e Madre rispettiva, ed il reciproco, e
scambievole amore fra epi loro, accio' mediante questa la di lui eredità non si divida, ma si conserva
nella famiglia, si per il lutto, e decoro della stessa, che per loro comune vantaggio, e com-
do, essendo questa la sua volontà. = Seconda epo Don Andrea deputato per vi appiù confir-
mare la sopradetta unione, e mantenimento del decoro di sua famiglia, ed anche per lasciare atti
lo predetti figli exati istituiti, che ugualmente ama un lo devoto, e benigno sottenco, accio' metti-
appiù peso a quello sciente, e profezioni sono più proprie alla loro condizione stabilita colle
istima ponderatione, e materna reflexione di questo, istituita, agfare in beneficio di questo
figlio, che si farà maggior onore, e applicata, e dovrà sostenere il peso della sua famiglia
sono stretto, e perpetuo fidei compresso, e maggiorato nella somma di denari diecimila, li quanti se-
bene epo deputato per figli suo fini non si depinia sui di certi determinati corpi della sua eredità
ta, pura vuote, che sarà la nomina di quel figlio medesimo il fidei compresso, e maggiorato sui
ento, quanto la designazione precisa sui di certi determinati corpi in alienabili, per quanti
una, si faccia dalla subdivisa Donna Maria Maddalena a di corpi di provisione, e
piace, con profezia però sempre alla nomina il figlio più digno; Exat epo, che la me-
designa quod absit, non adempira alla nomina si del fidei compresso, che alla revera
designazione, con certa, e da epo deputato la facoltà riserva a i fratelli di detto signor
ria Maria Maddalena, o ciascuno di epi. = Espresso il medesimo Don Andrea deputato
vuote, ordina, e comanda espressamente, che chiunque dei subdetti suo figli avrà l'età



sorità, e sarà il primo prescelto al godimento della beni del suddetto feudo commesso, e Majorato, dopo la
di cui morte succederà a detta succedere al medesimo uno dei figli legittimi, e naturali ex corpore
e legittimo discendenti, e suoi discendenti maschi legittimi, e naturali discendenti dalla fami-
glia del primo Popapote suddetto in infinitum, con osservazioni sempre fra li figli commessi
la facoltà di imporre a chiunque di loro discendenti rimarranno più mesi, voto, con prefe-
renza però sempre li figli legittimi, e naturali, e non li legittimi per via di, o per matrimonio,
vel per deservimento Principi, e così debbasi osservare finché non vi saranno maschi discen-
denti dalla linea del primo Popapote del Majorato, e feudo commesso, e detto, nel qual caso
in via, e chiama alla successione predetta li figli maschi, e discendenti legittimi, e
dall'altri suoi maschi in infinitum, con osservazioni sempre fra di loro la sopra legge del più
mesi voto. = E quando non vi fusero, o mancassero quelli discendenti maschi,
in mancanza andasse ad estinguersi all'interno la linea maschile di esso Majorato,
e vi fusero le sole femmine discendenti legittime, e naturali dallo stesso, e dalla di lui discendenza,
in questo caso in via, e chiama al godimento del feudo commesso, e Majorato per edere, e
la figlia più onesta, e dabbene, che si collocherà, o sarà collocata in matrimonio, con
qualche persona di uguale condizione, con osservazioni indelto sopra sistema, finché a
sare in tutto estinta, e perduta la memoria del feudo di esso Majorato = Questo voto,
ordina, e comanda il medesimo Imperatore Don Andrea, che tutti suoi eredi Legittimi,
e di successori debbano dare, ed apporre a tutto, e nome di loro, legittimo, e naturale,
no supplemento all'autorità sua figlia Donna Emmanuela, e Donna Caterina, che
ma anche nell'istruzione dell'eredità Ducati due mila Ricci, e senza più alcuno
per ciascuna, colta facoltà di poter apporre nei rispettivi Capitoli matrimoniali di pat-
to della signoria delle loro in difesa di loro figli legittimi, e naturali, senza però di limit-
tante, e proibendo la disposizione di quello la legge li prescrive. E nel caso vivente la
sua donna suddetta non passasse a marito, e dopo la di cui morte non volgesse con-

vivere, e continendo colli rispettivi loro fratelli, e parenti, benchè sia loro bene volere, e
pararsi, in tal caso vuoto, ordina, e comanda, che sia in detto libreria di unigi con quello
fratello, che meglio s'innocua, con assegnare pria della divisione gli sudetti ducati di duemila
per caduno, come pure volendo una, e amendue di esse monacaggi, e punto di loro sponta-
nea volontà, vuole, e comanda epò Imperatore, che chiunque di i sudetti suoi intimi con-
tribuisca alla spesa della monacazione, concedo, ed assegnamento di Livello, tutto quello avanza-
za da i sopradetti ducati di duemila sia suo in compenso dell'incomodo, e spesa sudetta
fuore vuota, e comanda il medesimo Imperatore Don Andrea, che la sopradetta Donna Maria
Madalena esente usufruttuaria sia anche Duxoria, e Curatoria de' suoi figli minori, e Lu-
oghi tutti, e venendo pure a mancare, benchè s'abbia non voglia, e continuando ad aver bisogno
di tutela, e curatoria i figli medesimi, s'ordini, e chiami a tal officio il figlio maggiore,
che si trovasse in Livorno; ed espressamente comanda, e vuole, che li sudetti figli, ed es-
si minori debba mandarli in luoghi d'educazione, ed in quei che s'innocua più propri, e
opportuni, e nel caso la zandria dell'ecclia di detto Imperatore non fosse sufficiente per lo dicte-
ro mantenimento, non che per daroveli in quello stato che li medesimi eliggessero, voglia, e
papa la medesima Donna Madalena senza veruna autorità giudiziaria di farsi di quat-
tro scipicciotti, annuo cento, e altro, che s'innocua manente, e vantaggio alla predetta
sua ecclia. ma dandosi il caso della morte della predetta Donna Maria Madalena sua con-
sorte, ed esente usufruttuaria in tempo che li mentionedi di lui figli fusero nel bisogno an-
zidetto papa anche il primo figlio maggiore chiamato all'officio di Duxoria, e Curatore, e
se lo sapesse, precedente d'averlo d'esplicita da incorporarsi nella cognita di questa local-
costa. Ed accadendo il che s'abbia non voglia, che non si mandassero li sudetti i e figli maschi
ed esenti nei luoghi di Educazione, è per indole, lo che non si cura della madre, e
è per altre cagioni. E in tal caso vuoto, ordina, e comanda epò Imperatore Don Andrea, che
dividendosi dall'altri fratelli, dandosi il maggiorato come sopra innanzi, la loro sudetta, e

tutti gli altri figli, che sono porta la sua eredità si debba dividere in cinque porzioni uguali
senza averli riguardo al parte apposto nella compra detta Decurtia del primo suo figli Don
Nicola, e dell'oro prendersi anche pariam li indetti tre ultimi figli duanti cinquarcento
per cadauno in compenso della spesa fatta per li due primi. E non volendo o tutti e tre,
o ciascuno di essi andare nei luoghi suddetti, non debbano avere altro se non se la portio-
ne uguale. = Finito vuota, e comanda esso Duca, che la stessa sua eredità usufruttuaria
della suddetta, ed offesa, siccome essa spara comanda li debiti da esso Duca contratti
per educare, e istruire gli suoi figli, e non ponendo ciò fare colle rendite dei beni della casa
suddetta, sia permesso alla medesima di vendere altri con più o meno, e cambi, per convulsi il
prodotto di essi, nella estinzione dei sopraddetti debiti, per così lasciare aperta la sua
eredità, e ciò senza danno di Eredità, o altra schiavitù, però debbano ligarsi rispettivi
contratti pro curando essi l'effrazione, e convenienza per parte espressa nelle rispettive istre
parti, altrimenti da ora dichiarata, se vuota, che le vendite suddette siano nulle. = Fatto
dichiarata esso Duca, che trovandosi fatto altro maggiore del pi Canonico Don Filippo Caral-
lo suo prozio in somma di ducati quarantasei di cinque scudi di Denarij e in quella prima
parte di Sariano, al luogo chiamato Vignale noua, stimati tutti per ducati mille, e ducati due,
mista di redditu dovuto l'antichetto Cavatto consegnato dall' Illustre Marchese del Divo, Duca
di Sariano, questi ultimi trovandosi restanti, il medesimo Duca, per non cedere la sua
coscienza, ne sa poco per non defraudare la ragione di questi chiamati affetti con un po
suddetto, nell'atto medesimo che quello comprava, sostituisce, e sottopone per la somma per
della una delle sue partite d'assendamento, e propriamente quella della Lepelliana de
periti per l'annua rendita di ducati seppanta, che compungano il capitale di ducati due,
mista somma corrispondente, e appoggando questa per la somma suddetta a quell'istesso
Laghi, che nel contratto suddetto stanno descritti, servata in tutto, e per tutto la forma
del Documento di detto Cigno Cavatto, rogato nel dì primo Maggio 1753. per mano del

Stefano Malpica.

Ma

Nomro Carlo Reale Casato di Napoli. = Lettino vuole, ordina, e comanda esso Don Andrea Za-
 statore, che li induti suoi Eredi usurpatori, e Proprietari siano obligati far nominare di cele-
 brare la messa a capote, e legata nell'antidetto Testamento del cennato Cavatto, e proseguire
 la celebrazione a quell'istessa ragione nel medesimo legata non per la somma di ducento mil-
 to, siccome dal medesimo si ravvisa, ma per la metà, avendo questo Reverendo istesso ricorren-
 za altra metà, sono descritte la messa nella Tabella della Sacrestia, e terminata la celebra-
 zione presaguita in infinitum girare la volontà del cennato Cavatto. = Ottavo uno,
 lo, e comanda esso Testatore Don Andrea, che li medesimi Eredi usurpatori, e Proprietari
 debbano farli celebrare in suffragio dell'anima sua ducenti ducento cinquanta di messa pie-
 ne ubique, et ad libitum, pro una vice tantum, e ciò per lo spazio di anni due, a quella rag-
 gione meglio potranno convenire colli Reverendi sacerdoti la celebreranno, e spuntata la
 so di facoltà farne presso gli atti del pagamento a pagarli. = E finalmente lascia esso Te-
 statore l'acquire della proprietà sua disposizione li Signori Don Domingo, e Don Antonio Ar-
 cives della Chiesa di Santa Maria suoi amatissimi Nipoti, e l'acquirato pro tempore dignes-
 se la Chiesa di Pietrarsa di aliquanti concedo, dà, e accorda l'omnipotenza facoltà di far eseguire
 quanto nel presente si è disposto, e si contiene. E questo disse essendola sua suprema
 volontà. = Intimato detto Testatore da me Notaro a lasciare qualche elemosina al Re-
 albergo dei Levari, ha risposto non aver che lasciare. = Per que quidem testamento post
 Dominus Andreas Testator requiritur per et di prodictis omnibus publicis ac
 amplius debemus, nos enim P. unde P. accendit. = Legantibus pro Regis ad con-
 muni iudice Magnifico Felice Lascari, Reverendi Domino Donato Ferrarese, Canonico Do-
 mino Caspar Lirone, Reverendi Domino Pietro Egliardi, Magnifico Casale Mario Vignola
 Felice Ramano, Laureatio Speria, et Rocho Michael Angeli Lacerio Ferraz Lirone.

pro testibus ad hoc rogatis

La presente copia scritta da me sottoscritto Notario è trascritta dal suo originale, siua
ta nel Protocollo del f. Notaro Vincenzo Maria Vignola della Comuna di Pinerolo, che presso
di me qui sottoscritto Notaro, come conservatore di detto scheda, col quale si è collazionata,
in fede ho apposto il segno del mio Tabellionato. Dato oggi li sei 6. del mese di Settembre,
anno mille ottocento quindici 1815.

Io Notaro Michele Malpica, f. Notaro Vincenzo Maria Vignola, legalmente parentato a ventisei 26. del
mese di Agosto corrente anno mille ottocento quindici 1815. numero della parenta otto 8. nel
del Comune di Sant'Agostino di Ivrea, domiciliato in esso, nella città di Ivrea.

F. in Pinerolo li dieci Settembre 1815.

La presente copia scritta da me sottoscritto Notario è trascritta dal suo originale, siua

Calli, in Pinerolo ventisei 26. del



Laureti

di Pinerolo